



Tribunale Ordinario di Torino

ARTICOLI DEL CODICE PENALE CHE PREVEDONO REATI PERSEGUIBILI A QUERELA:

- 388 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
- 388-bis (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo)
- 392 e 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone)
- 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) - quando il fatto concerne una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore
- 491 (falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito) - limitatamente alla falsità in cambiale o in titoli di credito
- 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio)
- 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare)
- 573 (sottrazione consensuale di minorenni)
- 574 (sottrazione di persone incapaci)
- 581 (percosse)
- 582 (lesione personale)
- 590 (lesioni personali colpose)
- 595 (diffamazione)
- 609-bis (violenza sessuale)
- 609-quater (atti sessuali con minorenne)
- 612 (minaccia)
- 612 bis (atti persecutori -stalking)
- 614 (violazione di domicilio)
- 615-bis (interferenze illecite nella vita privata)
- 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
- 616 (violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza)

617 (cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

617-quater (intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

618 (rivelazione del contenuto di corrispondenza)

621 (rivelazione del contenuto di documenti segreti)

622 (rivelazione di segreto professionale)

623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali)

624 (furto semplice)

626 (tre particolari specie di furti ivi elencate)

631 (usurpazione - rimozione o alterazione dei termini di un immobile)

632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

633 (invasione di terreni o edifici)

635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)

637 (ingresso abusivo nel fondo altrui)

638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui)

639 (deturpazione e imbrattamento di cose altrui)

640 (truffa)

640-ter (frode informatica)

641 (insolvenza fraudolenta)

642 (fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona)

646 (appropriazione indebita)

649 (delitti contro il patrimonio di taluni congiunti, senza violenza alle persone)

PRECISAZIONI:

1) Alcuni reati sopra menzionati diventano - - quando sussistono determinate circostanze - perseguibili "d'ufficio", sicché basterebbe farne denuncia; tuttavia, per l'eventualità che nel corso del processo tali circostanze "aggravanti" vengano escluse (perché non provate o comunque dubbie), è opportuno che la persona offesa presenti una formale querela.

2) Vi sono altri reati perseguibili a querela, qui non elencati, previsti da norme diverse da quelle del Codice Penale.

3) Dal 6 febbraio 2016, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15/01/2016 n.7, alcuni reati già perseguibili a querela sono stati ABROGATI: si tratta di quelli che erano previsti agli art. 485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità in foglio firmato in bianco - atto privato), 594 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni) e 647 (appropriazione di cose smarrite, di tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) del Codice Penale. E sono stati, conseguentemente, modificati altri articoli del Codice Penale eliminando il riferimento ai reati abrogati. - Inoltre, il predetto Decreto Legislativo ha sostituito l'art. 635 C.P. (danneggiamento) con un altro che prevede fatti tutti perseguibili "d'ufficio". - Peraltro, il medesimo Decreto, modificando l'art.493-bis C.C., ha reso perseguibili a querela reati precedentemente perseguibili d'ufficio, cioè le falsità che hanno ad oggetto una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore: v. art.490 e 491 C.P. sopra elencati.

Per completezza di informazione va aggiunto che il Decreto Legislativo in questione:

a) per i fatti illeciti come sopra "depenalizzati" prevede SANZIONI PECUNIARIE CIVILI (alle condizioni e nei limiti stabiliti negli art. da 3 a 9 dello stesso), che sono applicate dal Giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno;

b) stabilisce all'art.12: «1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. // 2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.